



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N.

37

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - M.Loffredi

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

OGGETTO:

LORO SEDI

Diffusione di foto e video da parte
di esercenti le professioni sanitarie
realizzati all'interno di strutture
sanitarie

epc

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale delle Professioni sanitarie e delle
risorse umane del servizio sanitario nazionale
DGPROF Ufficio V
segreteria.dgrups@sanita.it

Il Ministero della Salute, con l'allegata nota del 29 marzo 2017, ha richiamato l'attenzione di alcune Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi Professionali, in merito al problema della diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all'interno di strutture sanitarie.

Nell'allegare, la nota del Ministero della Salute, riteniamo doveroso svolgere alcune considerazioni sulla questione.

Per un medico, che ha prestato giuramento professionale, appare inaudito realizzare simili comportamenti che violano in modo gravissimo le regole della deontologia professionale.

Si ricorda che, il settimo capoverso del giuramento professionale allegato al Codice di Deontologia Medica, obbliga il medico ad attenersi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto dell'autonomia della persona.

Nel ribadire, che i comportamenti segnalati violano l'essenza stessa del Codice Deontologico, evidenziamo alcuni articoli di riferimento:

- **art.3** primo comma: "doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psicofisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera";
- **art. 7** primo comma: "In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale;

- **art. 10** primo comma: “il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale;
- **art. 12** “il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute della persona solo con il consenso informato della stessa o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni previste dall’ordinamento.

E’ da osservare, poi, che il medico è tenuto anche, come qualsiasi cittadino, a rispettare la normativa di legge sulla tutela dei dati personali.

Da ultimo, è necessario menzionare **l’art. 20** secondo comma, del già citato codice deontologico dedicato alla relazione di cura che testualmente stabilisce: “il medico nella relazione persegue l’alleanza di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura”.

Nella certezza che i comportamenti segnalati riguardino una minima parte dei tanti medici positivamente operanti negli ospedali e nelle strutture sanitarie, vi invito comunque a portare a conoscenza degli iscritti questa comunicazione e a vigilare su eventuali violazioni della deontologia professionale, affinché non si ripetano in futuro comportamenti come quelli segnalati dal Ministero.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Chersevani

